



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari
Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/7441201 - Fax 070/743233
<http://comune.serdiana.ca.it>
E-mail: ragioneria2@comune.serdiana.ca.it
C.F.: 80002650929 – P. IVA: 01320970922

DISCIPLINARE DI GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2015-2019 (CIG)

INDICE

- Art. 1 –** OGGETTO DEL CONTRATTO
- Art. 2 –** DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 3 –** VALORE DEL CONTRATTO
- Art. 4 –** SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Art. 5 –** REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Art. 6 –** RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – DIVIETI
- Art. 7 –** AVVALIMENTO
- Art. 8 –** DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
- Art. 9 –** CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 10 –** MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- Art. 12 –** GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
- Art. 13 –** MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI
- Art. 14 –** DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
- Art. 15 –** PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
- Art. 16 –** AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
- Art. 17 –** STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 18 –** CAUSE DI ESCLUSIONE
- Art. 19 –** ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE
- Art. 20 –** INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
- Art. 21 –** ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- Art. 22 –** RICORSO
- Art. 23 –** FORME DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 24 –** NORME APPLICABILI

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/00, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dal 01/01/2015 al 31/12/2019.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non ha un valore complessivo non determinabile.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000, ovvero:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) la società Poste Italiane spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
 - c) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
 - d) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara:
 - a) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui al comma 1;
 - b) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui al comma 1, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - c) i raggruppamenti temporanei di impresa;
 - d) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240.
3. I consorzi stabili nonché i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
4. E' fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o in una qualsiasi altra relazione con altro partecipante alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, oltre ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:
 - ✓ per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
 - ✓ per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;
- b) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;;
- c) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- d) aver gestito negli ultimi tre esercizi chiusi il servizio di tesoreria in almeno 10 enti locali;
- e) avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 2 mesi dall'assunzione del servizio;
- f) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dall'articolo 4 della convenzione.

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del d.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo **verticale**:
 - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dalla mandataria per le attività che costituiscono la prestazione principale e dalle mandanti per le prestazioni secondarie. I requisiti relativi alla prestazione secondaria non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria.
 - b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria per quanto attiene la prestazione principale e dalle altre imprese per quanto riguarda la/le prestazione/i secondaria/e.
3. Per i raggruppamenti temporanei d'impresa ed i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**:
 - a) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna

impresa partecipante al raggruppamento;

- b) i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 60%. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 5% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.
5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:
 - a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, a pena di esclusione:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
 - b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge.
 - c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,
7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del d.Lgs. n. 163/2006. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara,
8. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.
9. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'articolo 37, commi 18 e 19, del d.Lgs. n. 163/2006.

ART. 7 - AVVALIMENTO

1. Ciascun concorrente singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente articolo 5 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, che assume la qualifica di impresa ausiliaria, in base alla disciplina prevista dall'articolo 49 del d.Lgs. n. 163/2006.

2. Ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Essi sono responsabili in solido nei confronti dell'ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. Ai fini di cui al comma 1 il concorrente allega alla domanda di partecipazione:
 - a) una dichiarazione attestante avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all'allegato C);
 - b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato D), con la quale l'impresa ausiliaria:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.Lgs. n. 163/2006;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
 - c) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Nel caso di avvalimento da parte di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, tra gli altri, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa ausiliaria.
4. È vietato la partecipazione alla gara da parte dell'impresa ausiliaria e dell'impresa concorrente. È vietato inoltre che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. La violazione dei predetti divieti comporta l'esclusione dalla gara.

ART 8 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/000, n. 445. Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.
2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di **concorrenti non stabiliti in Italia**, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:
 - a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.;
 - b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al d.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;
 - c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;

5. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è verificato mediante l'acquisizione dei seguenti documenti:
- Certificato rilasciato e vistato dall'ente locale attestante lo svolgimento del servizio di tesoreria nell'ultimo triennio;
 - Copia del brevetto ovvero del contratto di licenza d'uso inerente il software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto *on-line* tra ente e tesoriere;

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del d.Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

Punteggio max attribuibile PUNTI 100	Offerta
<p>1. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365 giorni) rilevato su "Il sole 24 ore" riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione. Punti 25 alla migliore offerta Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA MIGLIORE ----- X 25 OFFERTA NOTA Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore Offerta: euribor +/- spread offerto</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi (365 giorni) rilevato su "Il sole 24 ore" riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</p>
<p>2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi (365 giorni) rilevato su "Il sole 24 ore" riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione. Punti 45 alla migliore offerta Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: OFFERTA ----- X 45 OFFERTA MIGLIORE NOTA Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore Offerta: euribor +/- spread offerto</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi (365 giorni) rilevato su "Il sole 24 ore" riferita al mese precedente.</p>

<p>3. Addebito delle commissioni e/o spese per ordini di bonifico a carico del beneficiario: Punteggio massimo attribuibile: 10 punti In caso di gratuità di tutto il servizio reso vengono assegnati 10 punti. Viene decurtato 1 punto in meno per ogni €. 0,25 richiesto a commissione. L'importo massimo della commissione applicabile è di euro 2,5.</p>	<p><input type="checkbox"/> servizio esente da qualsiasi addebito e/o spese; <input type="checkbox"/> servizio con addebito: indicare importo commissione Euro _____</p>
<p>4 – Giorni valuta applicati all’Ente sui pagamenti in meno rispetto alla data operazione.</p>	<p>- Punti 5 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno fisso antecedente.</p>
<p>5 - Giorni valuta applicati all’Ente sulle riscossioni in più rispetto alla data operazione.</p>	<p>- Punti 5 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno fisso Successivo.</p>
<p>Costo servizio archiviazione per dispositivo</p>	<p>Punteggio migliore offerta 10 1 punto in meno per ogni 0.01 in più offerto</p>

1. Le indicazioni di importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa con precisazione dell'eventuale aliquota I.V.A. da applicarsi.
2. La mancata indicazione degli elementi previsti al comma 2 comporterà l'esclusione dell'offerta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8).

ART. 10 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta costituita da un'unica busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura **“CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 2015-2019;”**
2. La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch'essi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura così denominati:
 - plico n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
 - plico n. 2 – “OFFERTA”;
3. Il plico n. 1 denominato **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara:**
 - a) domanda di partecipazione alla gara contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, allegando, **a pena di esclusione**, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. La domanda in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera A), dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione;
 - b) lo **schema di convenzione** in originale sottoscritto in ogni pagina e in calce per

accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;

4. **Il plico n. 2** contenente **"OFFERTA"** dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, l'offerta per i fattori quantitativi e qualitativi previsti come da modello allegato alla presente. L'offerta, redatta in lingua italiana e su carta bollata, dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti. Si ricorda che per la predisposizione delle offerte i concorrenti dovranno attenersi ai dati riportati nella **scheda tecnica** allegata alla presente.
5. Le offerte, indirizzate al **"Comune di Serdiana - Servizio Finanziario - Via/Piazza Monsignor Saba n. 10 – Serdiana"** dovranno pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 12,00 del giorno 12/01/2015. Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune (che ne rilascerà apposita ricevuta) sito in Serdiana via Monsignor Saba 10 piano terra, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
6. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
7. Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

ART. 11 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

1. Non è prevista alcuna garanzia da presentare a corredo dell'offerta.

ART. 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal responsabile del servizio finanziario, composta da tre componenti esperti. La commissione è presieduta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

2. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità di seguito indicate.
3. In seduta pubblica che si terrà il giorno **19/01/2015 alle ore 10,00** il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei due plichi (documentazione amministrativa e offerta economica), procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara.
4. Prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed al fine

di verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, la Commissione giudicatrice estrarrà un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, limitatamente ai soli concorrenti che avranno presentato regolare documentazione amministrativa. Sui concorrenti estratti verrà disposta la verifica d'ufficio dei requisiti prescritti. Qualora necessario, potrà essere inviata richiesta di integrazione della dichiarazione sostitutiva volta ad acquisire informazioni e dati utili per consentire il controllo in merito alla veridicità delle affermazioni rese.

5. In seduta pubblica che verrà comunicata successivamente il Presidente della Commissione procederà alla verifica della documentazione acquisita a dimostrazione dei requisiti. La mancata presentazione, mediante dichiarazione sostitutiva, delle informazioni richieste ovvero l'avvenuta acquisizione di documentazione da cui risulti non confermato il possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara nonché l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza. Dopo aver disposto, relativamente agli offerenti sorteggiati per la verifica dei requisiti, la loro riammissione in gara ovvero la loro esclusione, la Commissione procederà con la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati al successivo articolo 14. Dopo aver verificato, per ogni singola offerta, la completezza e la regolarità, la Commissione ne darà lettura. Al termine della lettura di tutte le offerte la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi da calcolare con parametro comparativo e, infine, procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a redigere la graduatoria finale.
6. terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
7. A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

ART. 14 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi alle offerte verranno assegnati secondo quanto previsto all'art. 9 del presente disciplinare.

ART. 15 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni.
2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:
 - a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano

compresi fra i concorrenti già sorteggiati.

5. Nel caso in dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato in forma mezzo di scrittura privata autenticata o nelle altre forme indicate dall'art. 17 del R.D 18 Novembre 1923 n. 2440;
3. L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall'amministrazione, dovrà: firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall'amministrazione comunale con comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.
4. Si avverte che in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l'amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento, all'incameramento della cauzione provvisoria e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alle cause di esclusione già indicate, saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate:

- a) le offerte non pervenute con le modalità sopra specificate;
- b) le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa;
- c) le offerte per persone da nominare o ditte non invitate alla gara, quantunque si dichiarino in società con una delle Ditte chiamate a concorrere, salvo quanto previsto per le imprese riunite;
- d) le offerte non riportanti sull'esterno del plico principale le indicazioni per l'individuazione della ditta concorrente e l'oggetto dell'appalto, nonché non riportanti sull'esterno delle buste contenute nel plico principale, le seguenti diciture "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e "OFFERTA".
- e) le offerte il cui plico principale e le buste all'interno contenute non siano debitamente sigillati e controfirmate sui lembi di chiusura come sopra specificato o che non garantiscano in ogni caso la segretezza dell'offerta;
- f) le offerte non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta o corredate da documentazione non conforme alle presenti norme;
- g) le offerte la cui documentazione o parte di essa sia stata erroneamente inclusa in buste che non dovevano contenerla;
- h) le offerte non compilate in conformità delle presenti modalità di partecipazione e comunque incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato.

ART. 19 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:
 - ✓ fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;
 - ✓ fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.

3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:
 - a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
 - b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, Relative al contratto;
 - c) relazioni riservate del direttore dei lavori.
4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

ART. 20 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.
2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Serdiana ai sensi dell'art. 18 del d.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".
3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.
4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serdiana ed il responsabile del trattamento è la Sig.ra Valeria Atzeni.

ART. 21 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo www.comune.serdiana.ca.it
2. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l'Ufficio Finanziario del Comune, sito in via Monsignor Saba 1° piano (tel. 0707441215 fax 070743233 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ovvero ritirati, previo pagamento delle spese. L'amministrazione non effettua servizio fax. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Sig.ra Valeria Atzeni (tel. 0707441215 fax 070743233 e-mail: ragioneria@comune.serdiana.ca.it)

ART. 22 - RICORSO

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente di Cagliari è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 23 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

4. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno:
 - a. mediante fax, nel caso in cui l'utilizzo di tale mezzo venga espressamente autorizzato dall'operatore economico in sede di candidatura o di offerta;

- b. mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda di partecipazione;
5. Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'eventuale autorizzazione ad utilizzare il fax per le comunicazioni ed i relativi numero ed indirizzo e-mail.

ART. 24 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:
- ✓ Codice Civile;
 - ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
 - ✓ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - ✓ R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - ✓ R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
 - ✓ regolamenti comunali e legislazione speciale in materia.

Serdiana li 04/12/2014

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

.....
.....